

STATUTO

HORTUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO BIGARELLO MN VIA
DON GIOVANNI BOSCO 2

Numero REA: MN - 257962

Codice fiscale: 02498740204

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ai n.n. 797/558 di Repertorio	
	Società Cooperativa Sociale "HORTUS"	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	<u>Denominazione, sede e durata</u>	
	Art. 1 - Denominazione	
	È costituita, in conformità ai principi ed alla disciplina	
	della mutualità e senza fini di lucro, una società cooperati-	
	va sociale, ai sensi della L. 381/1991, con denominazione	
	"HORTUS società cooperativa sociale ONLUS",	
	in breve "HORTUS coop. soc. ONLUS"	
	di ispirazione cristiana, nata da volontari dei servizi pro-	
	mossi dall'ufficio diocesano della Caritas.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, li-	
	bro V, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società	
	a responsabilità limitata.	
	Alla Cooperativa si applicano, altresì, le disposizioni pre-	
	viste dalla L. 142/2001, con successive integrazioni e modi-	
	ficazioni, per quanto concerne la riforma dell'istituto di	
	Socio lavoratore.	
	Art. 2 - Sede	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di San Giorgio di Mantova.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato con semplice decisione del Consiglio di	

	Amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni ne-	
	cessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un Co-	
	mune diverso da quello indicato.	
	Con decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperati-	
	va potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, a-	
	genzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia	
	sia all'estero.	
	Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è	
	quello risultante dal Libro Soci.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2050 (duemilacinquanta) . La durata potrà essere proroga-	
	ta, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordina-	
	ria.	
	TITOLO II	
	<u>Scopo ed attività</u>	
	Art. 4 - Scopo	
	La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutua-	
	lità e senza fini di lucro e di speculazione privata, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini,	
	secondo le previsioni della legge 381/91 in materia di coope-	
	razione sociale, attraverso la gestione di attività diverse,	
	nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi,	

	finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantag-	
	giate e delle altre persone deboli, ai sensi dell'art. 1, c.	
	1, lettera b) della L. 381/1991 e delle Leggi regionali Re-	
	gione Lombardia n. 1 del 2008 e n. 36/2015 e delle leggi re-	
	gionali in materia.	
	Le persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 4 della L.	
	381/1991 devono costituire almeno il trenta per cento dei la-	
	voratori impiegati nell'attività della Cooperativa e, compa-	
	tibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere so-	
	cie della cooperativa stessa; la condizione di persona svan-	
	taggiata risulterà da documentazione proveniente dalla pub-	
	blica amministrazione competente che ne determina la durata.	
	Per la realizzazione dei predetti scopi sociali la Cooperati-	
	va si propone di avvalersi prevalentemente dell'apporto lavo-	
	rativo dei Soci operandosi affinché siano assicurate miglio-	
	ri condizioni e opportunità sociali, professionali ed econo-	
	miche agli stessi.	
	Art. 5 - Attività	
	Per raggiungere gli scopi di cui all'art. 4 del presente Sta-	
	tuto, la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti atti-	
	vità, in proprio o per conto terzi, che ne costituiscono	
	l'oggetto sociale, quali:	
	a. coltivazione di prodotti agricoli di qualunque genere, al-	
	levamento ed altre attività agricole su terreni della Coope-	
	rativa, o in affitto, o resi disponibili da terzi;	

	b. floricoltura, selvicoltura e vivaismo e vendita dei rela-	
	tivi prodotti;	
	c. apicoltura, produzione e lavorazione del miele e degli al-	
	tri prodotti delle arnie e loro commercializzazione;	
	d. trasformazione dei prodotti di origine agricola e vendita	
	degli stessi e dei prodotti finiti;	
	e. produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione,	
	confezionamento e commercio di generi alimentari;	
	f. attività di agriturismo e di ristorazione(catering compre-	
	so);	
	g. attività di giardinaggio e di gestione degli spazi verdi	
	in genere;	
	h. attività di vendita di prodotti propri e di terzi, sia in	
	un negozio che in forma di commercio ambulante;	
	i. organizzazione e realizzazione di corsi relativi alle at-	
	tività di cui alle lettere precedenti.	
	La Cooperativa agirà sia in proprio sia in collaborazione	
	con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessio-	
	ni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.	
	La Cooperativa potrà raccogliere prestiti da soli Soci, per	
	destinarli esclusivamente al conseguimento dello scopo e	
	dell'oggetto sociale. La Cooperativa, accanto alle attività	
	di cui sopra, potrà:	
	• compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari necessarie o utili al raggiungimen-	

	to degli scopi sociali;	
	• assumere interessenze e partecipazioni, nonché rila-	
	sciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali,	
	rispetto a società o imprese di qualunque natura - anche di-	
	verse dalle cooperative - ed aventi oggetto analogo, affine	
	o connesso al proprio;	
	• costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione	
	o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento della stessa.	
	• attivare percorsi di formazione anche professionale	
	per potenziare le qualità personali e lavorative dei propri	
	soci e dei propri collaboratori.	
	La Cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente	
	connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuta-	
	rie, in quanto integrative delle stesse.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>Soci</u>	
	Art. 6 - Presupposti e condizioni di ammissione a socio	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non potrà es-	
	sere inferiore al minimo di tre.	
	Qualora, successivamente alla costituzione, il numero dei So-	
	ci divenga inferiore a quello stabilito dalla legge, esso de-	
	ve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascor-	

	so il quale la società si scioglie e deve essere posta in li-	
	quidazione.	
	La compagine sociale, fino ad un massimo di otto Soci, sarà	
	composta esclusivamente da persone fisiche.	
	Se la compagine sociale conta nove o più Soci, possono esse-	
	re Soci anche soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in	
	particolare persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle at-	
	tività delle cooperative sociali.	
	Possono essere soci cooperatori tutti coloro che, in posses-	
	so dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto socia-	
	le, intendono perseguire gli scopi indicati all'art. 4. Pos-	
	sono essere soci cooperatori della Cooperativa anche sogget-	
	ti tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessa-	
	rio alle esigenze della Cooperativa stessa.	
	I Soci cooperatori si distinguono in Soci volontari, Soci la-	
	voratori, Soci sovventori e Soci in formazione:	
	a) Sono Soci volontari coloro che intendono prestare la loro	
	attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effetti-	
	vamente sostenute e documentate sulla base dei parametri sta-	
	biliti dalla Cooperativa e per la totalità dei Soci.	
	I Soci volontari non possono superare la metà dei Soci e so-	
	no iscritti in una sezione apposita del libro Soci.	
	b) Sono Soci lavoratori coloro che stabiliscono, con la pro-	

	pria adesione o successivamente all'instaurazione del rappor-	
	to associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di lavoro	
	subordinato, sia di lavoro autonomo, tali da contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le	
	modalità che sono stabiliti da apposito regolamento interno	
	dei Soci lavoratori, da approvarsi con delibera assembleare.	
	La Cooperativa - a norma del comma 2 dell'art. 4 della legge	
	n. 381/1991 - dovrà ammettere come soci e compatibilmente	
	con il loro stato soggettivo, persone svantaggiate di cui al	
	comma 1 dell'art. 4 predetto, tali che esse rappresentino al-	
	meno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della Coopera-	
	tiva impiegati nell'attività di tipo b). Si impegnerà al-	
	tresi ad assumere soggetti deboli del mercato del lavoro se-	
	condo quanto previsto dalla legge della regione Lombardia n.	
	36, del 6 novembre 2015.	
	c) Sono Soci in formazione i Soci ammessi in funzione	
	dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimen-	
	to nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti non	
	possono superare un terzo del numero totale dei Soci.	
	Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle	
	Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno	
	dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Ammini-	
	strazione. Al termine di un periodo di 3 (tre) anni il nuovo	
	Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavo-	
	ratori.	

	d) Sono Soci sovventori coloro che, pur non partecipando al-	
	la vita della Cooperativa tramite prestazioni di attività la-	
	vorativa, intendono contribuire alla realizzazione delle fi-	
	nalità sociali versando quote di capitale di almeno € 25 (eu-	
	ro venticinque) per persona fisica e di € 500 (euro cinque-	
	cento) per persona giuridica.	
	I Soci sovventori esercitano nell'ambito della vita sociale	
	uno statuto particolare di cui all'art. 12 del presente Sta-	
	tuto.	
	Art. 7 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavora-	
	tori	
	Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori, di	
	cui alla L. 142/2001, è determinato da apposito regolamento,	
	approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natu-	
	ra, subordinata o diversa da quella subordinata, del rappor-	
	to di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli	
	eventuali contratti collettivi applicabili, nonché il riferi-	
	mento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrat-	
	tazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti	
	da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo	
	loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità	

	del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o	
	accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi	
	in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì,	
	definire le misure da adottare in caso di approvazione di un	
	piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle mo-	
	dalità richiamate dalla legge.	
	La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavo-	
	ratore nell'ambito della propria struttura organizzativa a-	
	ziendale favorendone la piena occupazione in base alle esi-	
	genze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei So-	
	ci lavoratori, il consiglio di Amministrazione potrà delibe-	
	rare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavo-	
	rativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività	
	sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo	
	neutro a tutti gli effetti.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	

	b) aumento della quota detenuta da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	Ai Soci sarà inoltre assicurata una formazione permanente at-	
	traverso iniziative specifiche di aggiornamento culturale e	
	professionale.	
	Art. 8 - Rapporto mutualistico e/o lavorativo del Socio in	
	cooperative ed imprese concorrenti	
	È fatto divieto ai Soci di gestire imprese concorrenti,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti impre-	
	se concorrenti, salvo autorizzazione deliberata dal Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	Art. 9 - Obblighi e diritti dei Soci	
	I Soci devono contribuire al perseguimento degli scopi socia-	
	li, e quindi concorrono alla gestione dell'impresa, parteci-	
	pando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizio-	
	ne della struttura di direzione e conduzione; inoltre essi	
	partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi di produzione del servizio; contri-	
	buiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano	
	al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisio-	
	ni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le pro-	

	prie capacità professionali anche in relazione al tipo e al-	
	lo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.	
	I Soci sono tenuti al versamento delle quote sottoscritte ed	
	all'osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese	
	dagli Organi sociali.	
	Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitata-	
	mente alla quota sottoscritta.	
	Art. 10 - Domanda di ammissione	
	Coloro che desiderino diventare Soci della Cooperativa sono	
	tenuti a presentare una domanda scritta al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nella quale, oltre a dichiarare di conoscere e	
	di voler osservare l'atto costitutivo, il presente Statuto e	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali,	
	devono risultare chiaramente evidenziati:	
	- se trattasi di persona fisica il nome, il cognome, il luo-	
	go e la data di nascita, la residenza, l'attuale condizione	
	professionale e il codice fiscale;	
	- se trattasi di persona giuridica i propri dati sociali, i	
	dati identificativi della persona abilitata alla rappresen-	
	tanza nei rapporti con la Cooperativa e la deliberazione	
	dell'organo competente sulla presentazione della domanda di	
	ammissione;	
	- l'ammontare della quota sociale che si propongono di sotto-	
	scrivere;	

	- il tipo di rapporto di lavoro che si intenda instaurare o	
	l'apporto volontario che si intenda dare, in conformità al	
	presente Statuto ed all'apposito regolamento;	
	- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di	
	cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto.	
	Art. 11 - Delibera di ammissione	
	Al Consiglio d'Amministrazione compete di esaminare la ri-	
	chiesta circa l'esistenza dei requisiti richiesti per l'am-	
	missione ed i motivi che hanno determinato la domanda	
	dell'interessato/a, per decidere in merito all'accoglimento	
	della stessa.	
	In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione	
	di nuovi Soci lavoratori/soci volontari, la delibera del Con-	
	siglio deve precisare l'assegnazione alla categoria corri-	
	spondente.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato/a e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale della	
	quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro 30	
	(trenta) giorni dalla comunicazione della delibera del Consi-	
	glio di Amministrazione relativa all'accettazione della do-	
	manda, questa si intende come nulla.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consi-	
	glio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere	

	motivata e comunicata entro 60 (sessanta) giorni agli/alle	
	interessati/e. In questo caso essi/esse possono chiedere, en-	
	tro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del	
	diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale,	
	quando non appositamente convocata, delibera sulle domande	
	non accolte in occasione della convocazione normale immedia-	
	tamente seguente.	
	In sede di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illu-	
	stra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'am-	
	missione dei nuovi Soci.	
	Art. 12 - Soci sovventori	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci, denominati "So-	
	ci sovventori" ai sensi dell'art. 4, L. 59/1992, che investo-	
	no capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle presta-	
	zioni istituzionali di questa.	
	L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione su domanda dell'interessato; la domanda	
	redatta deve contenere:	
	- se trattasi di persona fisica cognome, nome, luogo e data	
	di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;	
	- se trattasi di persona giuridica i propri dati sociali, i	
	dati identificativi della persona abilitata alla rappresen-	
	tanza nei rapporti con la Cooperativa e la deliberazione	
	dell'organo competente sulla presentazione della domanda di	
	ammissione;	

	- l'ammontare delle azioni nominative non trasferibili che	
	si propone di acquistare e il relativo importo che si impe-	
	gni a versare;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitu-	
	tivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti inter-	
	ni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli Organi sociali;	
	- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di	
	cui agli articoli 36 e 37 del presente Statuto.	
	A ciascun Socio sovventore sarà attribuito un voto.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori	
	deve essere tale da non superare un terzo del totale dei vo-	
	ti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come	
	somma dei voti spettanti a "Soci cooperatori" e "Soci sovven-	
	tori".	
	L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta	
	a colui che, alla data dell'Assemblea, risulti iscritto	
	nell'apposito libro da almeno 90 (novanta) giorni.	
	I Soci sovventori persone fisiche possono essere nominati	
	Consiglieri di Amministrazione, ma non devono comunque supe-	
	rare la maggioranza dei consiglieri.	
	I conferimenti effettuati dai Soci sovventori costituiscono	
	il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o il potenziamento aziendale di cui all'art. 18, punto e)	
	del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad	

	oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresenta-	
	ti da azioni nominative trasferibili. La trasferibilità del-	
	le azioni nominative dei Soci sovventori è subordinata al	
	gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il valore di	
	ciascuna azione è di € 25 (euro venticinque) per quelle dete-	
	nute da persone fisiche e di € 500 (euro cinquecento) per	
	quelle da persone giuridiche.	
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, c. 1, c.c.	
	Al Socio sovventore recedente spetta il rimborso del capita-	
	le conferito secondo il valore nominale, eventualmente riva-	
	lutato.	
	Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovvento-	
	ri potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei Soci coope-	
	ratori, nella misura massima consentita dalla legge.	
	In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei So-	
	ci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso ri-	
	spetto alle quote degli altri Soci.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo	
	quello degli altri Soci.	
	Art. 13 - Quote di ammissione	
	Il nuovo socio ammesso è tenuto a versare una quota né supe-	
	riore né inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. Gli ammi-	
	nistratori possono acquistare o rimborsare quote o azioni	

	della società nel rispetto delle previsioni di cui all'art.	
	2529 del c.c.	
	Art. 14 - Perdita della qualità di Socio, morte del Socio	
	La qualifica di Socio si perde per morte, per recesso, per e-	
	sclusione.	
	Nel caso di morte di un Socio, gli eredi hanno diritto al	
	rimborso delle quote versate dal loro dante causa, nella mi-	
	sura e con le modalità previste dal presente Statuto.	
	Art. 15 - Recesso	
	Il recesso, è consentito al Socio che:	
	a) perda i requisiti per l'ammissione a Socio della Coopera-	
	tiva;	
	b) si trovi in sopravvenute condizioni incompatibili con	
	l'obbligo di perseguire gli scopi sociali;	
	c) non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del ti-	
	po di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca del-	
	lo stato di liquidazione, al trasferimento della sede, all'e-	
	liminazione di una o più cause di recesso previste dal pre-	
	sente Statuto;	
	d) non abbia consentito al compimento di operazioni che com-	
	portano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Coo-	
	perativa determinato nello Statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Al Consiglio d'Amministrazione compete di constatare se ri-	
	corrano i motivi che, ai sensi del presente Statuto e della	

	legge, legittimano il recesso.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Coo-	
	perativa con raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione	
	deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, i Consiglieri	
	devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 36	
	dello Statuto.	
	Il recesso ha effetto - per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale - dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualisti-	
	ci tra Socio e società e se comunicato almeno tre mesi pri-	
	ma, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, ma,	
	in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 16 - Esclusione	
	Il Socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può esse-	
	re escluso, con delibera del Consiglio d'amministrazione,	
	nei casi in cui si realizzi a suo carico una delle seguenti	
	condizioni:	
	- perdita dei requisiti per l'ammissione a Socio della Coope-	
	rativa;	
	- inosservanza delle disposizioni statutarie o delle delibe-	
	re dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, legal-	
	mente prese;	

	- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- morosità nel pagamento delle quote sottoscritte, tenendo	
	presente che, in questo caso, il Socio stesso deve essere in-	
	vitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola	
	con i pagamenti e, di conseguenza, l'esclusione potrà aver e-	
	secuzione solamente trascorsi due mesi dall'invito, sempre	
	che continui a sussistere l'inadempienza;	
	- svolgimento di attività concorrenti con quelle della Coope-	
	rativa;	
	- risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato;	
	- mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Coo-	
	perativa;	
	- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo sog-	
	gettivo;	
	- sussistenza contratto di lavoro diverso da quello subordi-	
	nato;	
	- inadempimento contrattuale non di scarsa importanza da par-	
	te del socio lavoratore.	
	Art. 17 - Tutela del socio receduto o escluso	
	Le delibere assunte dal Consiglio di amministrazione con ri-	
	guardo ai soci esclusi e receduti devono essere comunicate a	
	mezzo lettera raccomandata all'interessato, al quale è riser-	
	vata la possibilità di instaurare la procedura di concilia-	

	zione di cui all'art. 36 del presente Statuto o di ricorrere	
	al giudizio arbitrale.	
	La domanda di introduzione della procedura conciliativa od	
	il ricorso devono essere proposti, pena la decadenza, con	
	lettera raccomandata, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione di esclusione.	
	La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>Patrimonio sociale</u>	
	Art. 18 - Costituzione del patrimonio	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è costituito da	
	un numero illimitato di quote sociali del valore nominale né	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dal fondo di riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie indivisibili, delibera-	
	te dall'Assemblea; tali riserve, sia ordinarie che straordi-	
	narie, non possono essere ripartite fra i Soci durante l'in-	
	tera vita della Cooperativa;	
	d) da qualunque altro importo che pervenga alla società per	
	atti di liberalità e non destinato all'esercizio;	
	e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristruttura-	
	zione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, c. 1,	
	l. n. 59 del 1992;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.	

	Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite.	
	Art. 19 - Cessione della quota	
	Le quote non possono essere cedute senza preventiva autoriz-	
	zazione del Consiglio di amministrazione.	
	Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta; decorso tale termine, il Socio è li-	
	bero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve i-	
	scrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	per divenire Socio.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto e	
	vincolo, dovendosi considerare vincolate a favore della Coo-	
	perativa a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci	
	verso di essa.	
	La Cooperativa potrà pertanto incamerare le quote sociali	
	dei Soci inadempienti e morosi sino alla copertura del suo	
	credito, senza formalità di legge.	
	Art. 20 - Rimborso delle quote	
	Nei casi di recesso, esclusione o morte di un Socio, questi	
	o i suoi eredi hanno diritto al rimborso della quota sociale	
	che avrà luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui	
	si scioglie il rapporto sociale. In ogni caso il rimborso	

	non potrà superare il valore nominale della quota posseduta	
	(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale).	
	Il pagamento deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio	
	in cui si sia verificato il fatto estintivo del rapporto.	
	Per la frazione della quota assegnata al Socio ai sensi	
	dell'art. 2545 <i>quinquies</i> e <i>sexies</i> del c.c., la liquidazione	
	della quota o il rimborso delle azioni, compresi gli interessi legali, possono essere corrisposti in più rate entro il	
	termine di 5 (cinque) anni.	
	Se, entro un anno dall'estinzione del rapporto sociale e/o	
	mutualistico, si manifestasse l'insolvenza della società, il	
	Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto a liquidazione della quota.	
	Il Consiglio d'amministrazione, quando a suo giudizio sussistono particolari motivi per garantire la società ed i Soci,	
	ha la facoltà esclusiva di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto.	
	<u>TITOLO V</u>	
	<u>Esercizio sociale e bilancio</u>	
	Art. 21 - Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione	
	provvederà alla redazione del bilancio a norma di legge.	
	Nella relazione al bilancio devono essere specificatamente	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento degli scopi statutari in conformità con il carat-	
	tere cooperativo della società.	
	Gli avanzi di gestione del bilancio saranno così destinati:	
	a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	
	b) una quota pari al 3% (tre per cento) al Fondo mutualistico	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi	
	della L. 59/1992;	
	c) una quota ad eventuale retribuzione del capitale versato,	
	mediante assegnazione di un dividendo ai Soci, non superiore	
	alla misura massima stabilita per legge, commisurata al capi-	
	tale effettivamente versato;	
	d) una quota ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi	
	(ristorni), nei limiti e con le modalità previste dalle nor-	
	me speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con	
	le modalità adottate dal regolamento interno approvato	
	dall'Assemblea dei Soci;	
	e) una quota a eventuale remunerazione dei Soci sovventori,	
	per un importo pari al dividendo di cui al punto c) aumenta-	
	to fino ad un massimo del 2% (due per cento);	
	f) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il	

	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	L'eventuale rimanenza sarà destinata a riserva straordinaria	
	indivisibile. Eccetto che per i punti a) e b), l'Assemblea	
	può sempre deliberare di destinare tutti gli utili a riserva	
	indivisibile.	
	In particolare, la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a	
	quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;	
	b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la	
	vita della società;	
	c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio resi-	
	duo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione o secondo le al-	
	tre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capi-	
	itale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente	
	maturati.	
	Art. 22 - Provvedimenti in caso di perdita	
	In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i So-	
	ci che apportano il loro lavoro possono - validamente e <i>pro</i>	
	<i>tempore</i> - rinunciare a parte del proprio trattamento economi-	
	co, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti dispo-	
	sizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da	
	parte dell'Assemblea ordinaria di un piano di crisi.	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito	
	di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve con-	

	vocare senza indugio l'Assemblea ordinaria dei Soci per gli	
	opportuni provvedimenti.	
	All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione del Consi-	
	glio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della	
	Cooperativa con le osservazioni del Collegio sindacale, ove	
	nominato; copia della relazione e delle osservazioni deve es-	
	sere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci possano prenderne	
	visione.	
	Nell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione deve dare	
	conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della	
	relazione di cui al periodo precedente.	
	Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta di-	
	minuita a meno di un terzo, l'Assemblea deve essere convoca-	
	ta per l'approvazione del Bilancio e per ridurre il capitale	
	in proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominati,	
	i Sindaci devono chiedere al Tribunale di Mantova che venga	
	disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite	
	risultanti dal Bilancio.	
	Se, per la perdita di cui al precedente punto, il capitale	
	risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione	
	deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	
	simo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.	

	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>Organi sociali</u>	
	Art. 23 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Collegio dei Sindaci.	
	Art. 24 - Assemblee dei Soci: ordine del giorno	
	L'Assemblea, oltre a deliberare sulle materie in cui art.	
	2479 del c.c., secondo comma, delibera su tutti gli altri og-	
	getti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua com-	
	petenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in mate-	
	ria di cooperazione e cooperazione di lavoro, nonché sugli	
	oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Art. 25 - Assemblee dei Soci: convocazione, quorum e voto	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione almeno una volta ogni anno, entro i 120 (cen-	
	toventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazio-	
	ne del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convo-	
	cata eccezionalmente entro e non oltre 180 (centottanta)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	

	L'Assemblea ordinaria si riunisce quante volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o quando il Colle-	
	gio dei Sindaci o almeno un terzo dei Soci aventi diritto di	
	voto ne faccia richiesta per iscritto con l'indicazione del-	
	le materie da trattare.	
	In quest'ultima ipotesi, l'Assemblea deve essere convocata	
	dal Consiglio di Amministrazione entro 20 (venti) giorni dal-	
	la data della richiesta.	
	La convocazione dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria,	
	deve essere effettuata a cura del Consiglio di amministrazio-	
	ne, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go del raduno e la data dell'Assemblea.	
	Nello stesso avviso, deve essere anche indicata la data del-	
	l'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo	
	prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve essere affisso nella Sede so-	
	ciale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assem-	
	blea e deve essere fatto pervenire a tutti i Soci al recapiti-	
	to risultante dal Libro dei Soci, tramite un mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci a-	
	venti diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque	
	sia il numero dei soci presenti; essa delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei soci presenti.	

	Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, e	
	per le istanze di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea	
	si considererà validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto, in	
	seconda convocazione con qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti. Affinché le delibere in materia siano valide, è ne-	
	cessario il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.	
	Per la votazione si procederà con il sistema dell'alzata di	
	mano, salvo diversa decisione presa dall'Assemblea all'ini-	
	zio della riunione. Tale decisione supera nel merito una e-	
	ventuale e precedente decisione discorde del Consiglio di am-	
	ministrazione.	
	La votazione è in ogni caso sempre palese.	
	Art. 26 - Diritto di voto e deleghe	
	Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei Soci.	
	Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qua-	
	le che sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Ciascun socio persona giuridica ha diritto a cinque voti,	
	quale che sia l'ammontare della quota posseduta.	
	Per i Soci sovventori vale quanto precisato all'art. 12 del	
	presente Statuto.	
	In caso di malattia o di altro impedimento, i Soci possono	
	farsi rappresentare nell'Assemblea da altri Soci con diritto	
	di voto - purché questi non siano Amministratore né Sindaco	

	- , mediante deleghe scritte che devono essere conservate dal-	
	la società.	
	Nessun Socio può rappresentare per delega più di un Socio.	
	Art. 27 - Svolgimento e verbalizzazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Pre-	
	sidente o ancora, in mancanza, da altra persona designata	
	dall'Assemblea.	
	Alla designazione e alla nomina del segretario dell'Assem-	
	blea provvede il Presidente della stessa.	
	Le delibere devono essere trascritte senza indugio nel Libro	
	delle Assemblee per le decisioni dei Soci, sottoscritte dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	Art. 28 - Amministratore unico e Consiglio di Amministrazio-	
	ne: composizione	
	L'organo amministrativo è formato da un Amministratore unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri eletti tra i soci, previa apposita delibera	
	dell'Assemblea che ne determini il numero preciso. L'ammini-	
	stratore unico o i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e	
	durano in carica fino al termine massimo stabilito dall'As-	
	semblea dei soci al momento della nomina stessa. Su delibera	
	dell'Assemblea, possono durare in carica anche fino a revoca	
	da parte della stessa.	
	Possono essere nominati consiglieri anche non soci purché	

	non superino la maggioranza dei Consiglieri.	
	Il Presidente e il Vice-Presidente, eletti dal Consiglio al	
	suo interno, durano quanto il consiglio.	
	Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio sociale, vengano a	
	mancare uno o più Consiglieri, quelli che rimangono in cari-	
	ca devono provvedere alla loro sostituzione. I Consiglieri,	
	così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea.	
	Se, invece, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quel-	
	li che restano sono obbligati a convocare l'Assemblea per la	
	sostituzione di quelli venuti a meno.	
	I Soci Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Art. 29 - Convocazione e delibere del Consiglio di Ammini-	
	strazione	
	Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato dal	
	Presidente tutte le volte che lo ritiene utile o quando ne è	
	stata fatta domanda da almeno due Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax rispettivamen-	
	te consegnata o inviata non meno di 6 (sei) giorni prima del-	
	la data fissata; in caso d'urgenza il Presidente procede a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica, sempre con un	
	preavviso minimo di 3 (tre) giorni sulla data fissata per la	
	riunione. In ogni caso la comunicazione deve sempre avvenire	
	con mezzi idonei acciocché ne resti l'attestazione.	
	L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse	
	modalità anche ai Sindaci effettivi, se nominati.	

	Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza assolu-	
	ta dei Consiglieri e sono comunque valide se tutti i Consi-	
	glieri ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti al-	
	la seduta, anche qualora non sia stato dato preavviso regola-	
	re.	
	Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la	
	partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti ed il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Art. 30 - Compiti e poteri del Consiglio di Amministrazione	
	Ordinariamente i Consiglieri di Amministrazione amministrano	
	la Cooperativa collegialmente, conformemente all'art. 2258	
	c. c., a meno che non sia nominato l'Amministratore unico.	
	L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è	
	investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società, ad eccezione di quelli riserva-	
	ti agli altri Organi sociali dalla legge, dal presente Statu-	
	to e dai regolamenti interni eventualmente adottati.	
	È comunque riservata ai Soci la decisione di compiere opera-	
	zioni che comportino una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei Soci.	
	In particolare, spetta all'Amministratore unico o al Consi-	
	glio di amministrazione:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei	

	Soci;	
	b) redigere ogni anno il progetto di bilancio, il bilancio consuntivo e, eventualmente, quello consolidato, assieme alla relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale e sulle ragioni di cui all'art. 11, ultimo comma, del presente Statuto;	
	c) redigere ed approvare i regolamenti interni, salvo quelli riservati per legge o Statuto all'Assemblea;	
	d) redigere il piano di crisi previsto dal precedente art. 22;	
	e) deliberare circa atti o contratti e convenzioni relativi all'attività sociale;	
	f) conferire procure per determinati atti o categorie di atti, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione al successivo art. 31;	
	g) stipulare e revocare contratti di lavoro ed incarichi d'opera professionali, o contratti di collaborazione d'opera e a progetto, con Soci e non Soci della Cooperativa, nel rispetto delle norme del lavoro e del CCNL eventualmente assunto dalla Cooperativa, e nel rispetto dei regolamenti interni adottati;	
	h) nominare eventuali responsabili tecnici ed amministrativi della Cooperativa, scegliendoli anche tra professionisti non Soci;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusio-	

	ne dei Soci;	
	j) deliberare l'eventuale adesione della Cooperativa ad	
	Associazioni od Organismi cooperativistici;	
	k) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobi-	
	li; predisporre e sottoscrivere ogni operazione bancaria; ri-	
	chiedere affidamenti bancari; contrarre mutui attivi e passi-	
	vi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura.	
	L'amministratore unico o i Consiglieri di Amministrazione,	
	in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, de-	
	vono indicare specificamente nella relazione prevista dal-	
	l'articolo 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi Soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei	
	suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente od ad altri	
	Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega i poteri	
	nelle materie previste dall'art. 2381 c.c. e quelli in mate-	
	ria di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci, nonché le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.	
	I Delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consi-	
	glio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio o dell'Amministratore sono ri-	
	portate nel Libro delle decisioni del Consiglio di ammini-	
	strazione o dell'Amministratore unico e sono firmate dal Pre-	

	sidente e dal Segretario o dall'Amministratore.	
	Ciascun Socio può promuovere l'azione di responsabilità con-	
	tro l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazio-	
	ne, fermo restando che l'azione promossa potrà essere ogget-	
	to di rinuncia o transazione da parte della Cooperativa	
	purché vi consenta una maggioranza qualificata di Soci rap-	
	presentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché	
	non vi si oppongano tanti Soci che rappresentino almeno un	
	decimo del capitale sociale.	
	I Soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il	
	compimento di atti dannosi per la Cooperativa, i Soci o i	
	terzi, sono solidalmente responsabili con il Consiglio di am-	
	ministrazione, ai sensi dell'art. 2476, c. 7 c.c.	
	Art. 31 - Presidente	
	All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di am-	
	ministrazione spetta la rappresentanza legale della Coopera-	
	tiva di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi	
	Autorità Giudiziaria e Amministrativa.	
	Egli potrà altresì delegare i poteri di firma a terzi, anche	
	non Soci, ma esclusivamente per singoli atti, nonché per	
	gruppi e/o categorie di atti.	
	Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti	
	attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qual-	
	siasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi	
	grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio	

	di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali	
	disporre con procura, il Presidente potrà nominare procurato-	
	ri nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti	
	con funzioni direttive.	
	Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente, tutte le man-	
	sioni da lui svolte spettano al Vice-Presidente e, in mancan-	
	za o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato	
	dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere	
	più anziano di età.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	Quando obbligatorio per legge, l'assemblea dei soci nomina	
	il Collegio sindacale ai sensi dell'art. 2477 del c.c., che	
	svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.	
	Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia obbligato-	
	ria per legge, con decisione dei Soci può essere nominato un	
	Collegio sindacale o un Revisore in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	Art. 33 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	di due supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è no-	
	minato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio	
	stesso.	
	Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui a-	
	gli artt. 2397 e seguenti del c.c.	
	Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli	

	artt. 2403 e 2403 bis del c.c. ed inoltre esercita la revisio-	
	ne legale dei conti; in relazione a ciò il Collegio sindaca-	
	le dovrà essere costituito da membri in possesso dei requisiti	
	previsti dalla legge.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt.	
	2406 e 2407 c.c.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del lo-	
	ro ufficio.	
	Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al	
	Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia	
	nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta	
	da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale so-	
	ciale, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui	
	fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventua-	
	li proposte all'assemblea.	
	Si applica la disposizione di all'art. 2409 c.c.	
	Art. 34 - Revisione legale dei conti	
	La revisione legale della società, ove obbligatoria, può es-	
	sere esercitata da un Revisore legale dei conti o da una so-	
	cietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'incarico è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata	
	del Collegio sindacale, ove nominato.	
	Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità	
	previste dalla legge.	

	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>Scioglimento e liquidazione</u>	
	Art. 35 - Scioglimento e liquidazione	
	La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fis-	
	sato, quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del	
	capitale versato, oppure quando lo scioglimento sia votato	
	dalla maggioranza di almeno i tre quinti dei Soci presenti e	
	rappresentati in un'Assemblea straordinaria convocata espres-	
	samente.	
	In caso di scioglimento della Società l'Assemblea, con la	
	maggioranza stabilita dall'art. 25, c. 9, del presente Statu-	
	to, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i	
	compensi.	
	Nel caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione,	
	dedotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai Soci,	
	deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della L. 59/1992.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>Clausola compromissoria ed altre disposizioni generali</u>	
	Art. 36 - Tentativo di conciliazione	
	I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una proce-	
	dura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra So-	
	ci, nonché tra società e Soci, qualora insorgano sull'appli-	
	cazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute	

	nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale	
	previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che so-	
	no affidate alle procedure conciliative previste dalla norma-	
	tiva del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci la-	
	voratori.	
	È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Com-	
	mercio, Industria ed Artigianato di Mantova, conformemente	
	all'art. 38 e segg. del d. lgs. n. 5 del 2003.	
	Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da Consiglieri, liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.	
	Art. 37 - Giudizio arbitrale	
	Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra Società e Soci qualora insorgano sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti.	
	L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Mantova, il quale determinerà la composizione del Collegio.	
	Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il ter-	

39 di 39